

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Scutito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) di Piacenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) è determinato come segue:

alloggio	L. 20.540 mensili
illuminazione	» 2.080 »
riscaldamento	» 3.380 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

(642)

Il Ministro: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 24 maggio 1976, n. 1936, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S.:

ha comunicato che l'amministrazione provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione tra le statali del tratto di strada « Ofantina » compreso tra ponte Porcile presso l'abitato di Lioni (km 367+900 della strada statale n. 7 « Appia ») e la strada statale n. 91 presso la località S. Vito;

ha chiesto l'emanazione del decreto di statizzazione e che il tratto di strada in argomento assuma la denominazione di « Strada statale n. 7 Via Appia dirama-

zione C » con i seguenti capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 7 presso Lioni - Innesto strada statale n. 91 presso S. Vito » e con una estesa di km 10+750;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la regione Campania che hanno espresso parere favorevole rispettivamente con i voti 18 dicembre 1975, n. 3557 e 19 luglio 1977, n. 316 e con la deliberazione di giunta 26 novembre 1976, n. 10408;

Ritenuto di poter provvedere alla statizzazione del tratto di strada in narrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di strada « Ofantina » ubicato nella provincia di Avellino collegante la strada statale n. 7 « Appia » con la strada statale n. 91 è classificato tra le statali perchè possiede i requisiti previsti dall'art. 2, lettera d), della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 2.

Il tratto di strada di cui al precedente art. 1 assumerà la denominazione di « Strada statale n. 7 Via Appia diramazione C » con i capisaldi di itinerario « Innesto strada statale n. 7 presso Lioni - Innesto strada statale n. 91 presso S. Vito » e con una estesa di km 10+750.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. Il Ministro: LAFORGIA

(495)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Approvazione del piano regionale antincendio della regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, che prevede la redazione di piani regionali ed interregionali, articolati per province e per aree territoriali omogenee, da parte degli organi competenti delle regioni, avvalendosi del personale tecnico del Corpo forestale dello Stato e d'intesa con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentite le comunità montane;

Visto l'art. 2 della legge citata che stabilisce i contenuti dei piani medesimi nella indicazione di elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, dei tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, delle norme per la rilevazione dei sinistri, di un piano organico di ricostituzione forestale;